

Milano 30 marzo 2011

Spettabile
ISVAP
Via del Quirinale, n. 21
00187 Roma

via e-mail all'indirizzo
controlliinterniantiriciclaggiosvap.it

Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 42/2011 - SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CIRCA L'ORGANIZZAZIONE, LE PROCEDURE ED I CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI AI FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Spettabile

con riferimento al documento di consultazione in oggetto, ACB - Associazione di Categoria Brokers Assicurativi e Riassicurativi - formula i seguenti commenti e richieste di chiarimento.

1. CAPO I (Disposizioni di Carattere Generale)

ART. 2 (Definizioni)

Al comma 1 lett. q) è previsto che ai fini del Regolamento si intende per «*rete distributiva diretta*»: *gli intermediari di assicurazione di cui all'art. 109 comma 2, del Codice, ad eccezione di quelli di cui alla lettera e), che operano nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto*».

Si osserva che in base alle definizioni contenute nell'art. 1 lett. t), Reg. ISVAP 5/2006 gli intermediari iscritti nella Sezione B del RUI (c.d. broker) sono soggetti indipendenti «*che agiscono esclusivamente su incarico del cliente e che (n.d.r. come tali) non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione*».

Ne consegue che gli intermediari iscritti nella sezione B non fanno parte delle reti distributive delle compagnie assicurative, in quanto non sussiste tra l'impresa e l'intermediario un rapporto di natura tale da consentire forme di controllo.

Sempre in tale senso si richiama la pag. 51 del documento del 16 ottobre 2006, contenete gli esiti della pubblica consultazione al Reg. ISVAP 5/2006; in tale documento la stessa Autorità di Vigilanza, in accoglimento di osservazioni relative all'accezione di reti distributive, ha escluso gli intermediari iscritti nella sezione B da tale rete.

In forza delle considerazioni di cui sopra, ACB ritiene che la definizione di *"rete distributiva diretta"*, così come contenuta nel documento in pubblica consultazione, sia in contrasto con quanto precedentemente chiarito.

ACB propone di integrare il testo del Regolamento con previsioni specifiche dirette agli iscritti nella Sezione B del RUI, oppure di escludere tali intermediari dall'ambito di applicazione delle disposizioni che fanno riferimento alla rete distributiva diretta.

2. CAPO II – SEZIONE III (Presidi Organizzativi Antiriciclaggio)

ART. 17 (Presidi in materia di rete distributiva diretta)

Al comma 2 lett. b) è previsto che le imprese *«forniscono agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio»*

Fermo il rilievo di cui al precedente paragrafo, ACB osserva, in generale, che un intermediario assicurativo dovrà adottare, qualora intrattenga rapporti con più compagnie, procedure operative/informatiche per ciascuna singola compagnia, con conseguenti difficoltà gestionali.

Si ritiene opportuno individuare normativamente procedure operative standardizzate, al fine di creare una uniformità operativa tra le compagnie e gli intermediari assicurativi.

Al comma 2 lett. c) è previsto che le imprese *«approntano specifici e periodici programmi di formazione destinati agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta per consentire l'adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità»*

ACB chiede dei chiarimenti in merito al disposto di cui sopra e come esso si coordini con gli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'art. 38 Reg. ISVAP 5/2006.

Nella specie si propone di chiarire, nel testo del documento in oggetto:

- se la formazione/aggiornamento in materia di antiriciclaggio possa essere considerata ai fini dell'art. 38 Reg. ISVAP 5/2006, quindi rientrare nelle trenta ore di aggiornamento annuale;
- ovvero, se la formazione in materia di antiriciclaggio costituisca un onere ulteriore.

ART. 18 (Formazione del personale, dei collaboratori e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta)

Al comma 2) è previsto che *«l'attività di formazione, così come prevista dai programmi predisposti ai sensi dell'art. 17, è svolta anche nei confronti degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta».*

ACB oltre a richiamare quanto già sopra esposto in merito all'art. 17, comma 2 lett. c), chiede ulteriori chiarimenti; nella specie qualora l'Autorità precisi che la formazione in materia di antiriciclaggio non valga ai fini dell'art. 38 Reg. ISVAP 5/2006, il documento oggi in esame non specifica:

- se la formazione e l'aggiornamento in materia di antiriciclaggio debba avere un numero minimo di ore;
- se l'aggiornamento debba avere una periodicità annuale, ovvero debba essere effettuato solo in occasione di modifiche della normativa primaria e/o secondaria;
- se tale formazione/aggiornamento debbano concludersi con un test finale;
- se gli intermediari assicurativi abbiano l'obbligo di seguire esclusivamente i corsi ed i programmi predisposti dalle singole imprese, ovvero possano provvedere autonomamente;
- se gli intermediari assicurativi abbiano l'obbligo di seguire tutti i corsi predisposti dalle compagnie con le quali collaborano; ovvero sia sufficiente la frequentazione di un solo corso che abbia efficacia e valore nei confronti delle altre compagnie.

3. CAPO III (Agenti e mediatori di assicurazione)

ART. 23 (Organizzazione e controlli)

Al comma 1 è previsto che *«gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice si dotano di strutture organizzative idonee, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle condizioni normative primarie e secondarie, nonché di quelle emanate a tal fine dalle imprese per le quali o con le quali operano».*

ACB chiede chiarimenti circa la nozione di *“strutture organizzative idonee”*, non essendo chiaro in cosa consista tale struttura.

Tale quesito sorge in considerazione del fatto che il comma in esame richiede il rispetto delle norme primarie e secondarie; conseguentemente, sorge il dubbio se tale struttura debba ricalcare quanto previsto al Capo II del documento in oggetto.

Inoltre si chiede se gli intermediari assicurativi possano esternalizzare la funzione di antiriciclaggio come previsto dal documento in oggetto al CAPO II, art. 13.

ACB chiede di eliminare la dicitura *“nonché di quelle emanate a tal fine dalle imprese per le quali o con le quali operano”* e ciò per una serie di considerazioni qui di seguito esposte.

In primo luogo, gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, sebbene abbiano rapporti di collaborazione con le compagnie, sono soggetti indipendenti; conseguentemente non hanno l'obbligo di sottostare a norme e/o regolamenti dettate da queste ultime.

In secondo luogo, gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione B del RUI intrattengono, rapporti con più compagnie; conseguentemente, stante la disposizione della norma dovrebbero adottare strutture organizzative secondo le istruzioni impartite da ciascuna singola compagnia, con conseguenti difficoltà gestionali.

ART. 24 (Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

Al comma 1 p.c. e lett. b) è previsto che *«ai fini di cui all'art. 24, comma 2, gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice:*

a) (...)

b) curano la formazione e l'informazione, in materia di antiriciclaggio, di tutti i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di intermediazione, in linea sia con le disposizioni normative vigenti sia con quelle emanate dalle imprese per le quali o con le quali operato».

ACB segnala che il richiamo all'art. 24, comma 2, pare essere un refuso e si chiede se, in realtà, si volesse intendere "art.23, comma 2".

Circa a quanto disposto dal comma 1 lettera b), ACB chiede dei chiarimenti ovvero:

- se la formazione/aggiornamento in materia di antiriciclaggio possa essere considerata ai fini dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 38 Reg. ISVAP 5/2006, quindi rientrare nelle trenta ore di aggiornamento annuale;
- ovvero, se la formazione in materia di antiriciclaggio costituisca un onere ulteriore.

Qualora l'Autorità precisi che la formazione in materia di antiriciclaggio non valga ai fini dell'art. 38 Reg. ISVAP 5/2006, il documento in esame non specifica:

- se la formazione può essere effettuata direttamente dall'intermediario ai propri dipendenti e collaboratori; ovvero se debba essere effettuata da una struttura esterna;
- se la formazione in materia di antiriciclaggio debba avere un numero minimo di ore;
- se l'aggiornamento debba avere una periodicità annuale, ovvero debba essere effettuato solo in occasione di modifiche della normativa primaria e/o secondaria;
- se tale formazione debba concludersi con un test finale;
- se tale formazione comporti il rilascio di un attestato.



Rimanendo a disposizione ad ogni necessità di chiarimento e confronto in merito alle osservazioni e proposte formulate, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente ACB
Luigi Viganotti